



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 1

Deliberazione n. 8 del 27/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) - PROVVEDIMENTI.

L'anno **2018**, addì **ventisette**, del mese di **Febbraio** alle ore **21:00**, presso la "**Casa della Legalità**", nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BORGHI ALBERTO	Sindaco	X	
MALAVASI ILARIA			X
MESCHIARI TANIA		X	
LUGLI MARIO			X
CAMPANA MASSIMO			X
ROSA SABINA		X	
MANDRIOLI MARCELLO	Vice Sindaco	X	
LEO VITTORIO		X	
RIGHI BRUNETTO			X
CIPRIANI TIZIANA		X	
PIRO FRANCESCO		X	
GROSOLI WILLIAM		X	
BEVINI ROBERTO		X	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

X Partecipa Non partecipa L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Lugli Mario, Campana Massimo e Righi Brunetto.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alberto BORGHI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: LEO VITTORIO, PIRO FRANCESCO, BEVINI ROBERTO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula sono riportati nella registrazione audio conservata agli atti.

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 09/02/2018 legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato su GU Serie Generale n.38 del 15/02/2018 con il quale è stato ulteriormente prorogato dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018-2020.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati.

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.07.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 06/02/2018 avente per oggetto *“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2018-2020 (Art. 170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000). Provvedimenti.”*, immediatamente eseguibile, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti.

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 1 in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020.

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 14 in data 06/02/2018, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011,

completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) la relazione dell'Organo di Revisione;
- g) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
- h) il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (Allegato 9 - pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000.

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari, immediatamente eseguibili, in data odierna:

- n. 2 con cui è stata confermata l'applicazione per l'anno 2018 dell'addizionale comunale all'IRPEF prevista dal D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, ai sensi dell'art.1, comma 51, della Legge 30.12.2004 n. 311,
- n. 3 relativamente alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2018;
- n. 4 con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2018;
- n. 6 con cui si è provveduto a verificare la quantità e la qualità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive;
- n. 5 con cui si è provveduto ad approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'ente anno 2018
- n. 7 con cui questo Comune ha provveduto ad individuare, per l'anno 2018, i servizi a domanda individuale, determinando una percentuale di copertura dei relativi costi del 51,02%.

Atteso che le proposte di deliberazione aventi ad oggetto:

- approvazione del Regolamento per l'istituzione della tariffa corrispettiva puntuale ai sensi dell'art. 1, c. 668 della l. 147/2013, per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per l'anno 2018;
- approvazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per l'anno 2018;

verranno presentate e discusse nel corso della presente seduta.

Richiamate le seguenti deliberazioni giuntali, immediatamente eseguibili:

- n. 11 del 06/02/2018, con la quale si è provveduto a determinare il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2018;
- n. 10 del 06/02/2018, con la quale si è provveduto a determinare le tariffe per l'anno 2018 dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Dato atto che tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio, è stata depositata, ai sensi del Regolamento comunale di contabilità, presso la segreteria comunale in data 07/02/2018 a disposizione dei consiglieri comunali, regolarmente avvisati.

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio.

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017 in avanti.

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2018-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio.

Visto che sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati il Revisore Unico ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio, giusto verbale n. 04 del 19/02/2018, parte integrante del bilancio qui allegato.

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti, come di seguito indicato:

Descrizione	2018	2019	2020
Quota capitale mutui (Tit. IV S) (+)	10.564,74	11.034,70	11.525,56
FCDE e altri accantonamenti (Miss. 20, Prog. 2 e 3) (+)	188.557,51	188.557,51	188.557,51
Quota annua disavanzo di amm.ne (+)	0,00	0,00	0,00
Contributo compensativo IMU-TASI (-)	-149.452,63	-149.452,63	-149.452,63
Effetti patti di solidarietà 2016-2017 (+/-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO STRUTTURALE	49.669,62	50.139,58	50.630,44

Visti altresì:

- l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*.

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN.

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012).

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali.

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 2.10.2009, esecutiva, con la quale veniva adottato il programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza da conferirsi nell'anno 2009 a soggetti estranei all'Ente.

Ritenuto opportuno confermare il programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza da conferirsi a soggetti estranei approvato con la sopracitata delibera n. 70/2009, unito al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Richiamato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma", che prevede che il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento venga fissato nel bilancio di previsione.

Ritenuto quindi opportuno, preso atto della variazione apportata al Regolamento sugli incarichi e della normativa vigente, determinare il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma fissandolo a euro 35.000,00 (pari a meno dello 4,5% della spesa di personale) e rispetta il limite stabilito dall'art. 14 del d.l. 66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Atteso che l'importo di cui sopra è già previsto nel bilancio di previsione nei vari interventi, e relativi capitoli, al Titolo 1.

Ritenuto di provvedere in merito.

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese

- presenti n. 9;
- voti favorevoli n. 5 (consiglieri del gruppo "Per Bomporto solidarietà e progresso");
- voti contrari n. 3 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo "Movimento5stelle.it");
- astenuti n. 1 (Bevini Roberto del gruppo "Centro destra Bomporto").

DELIBERA

- 1) di dare atto che la parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo

schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali nella tabella di seguito:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETE NZA ANNO 2018	COMPETE NZA ANNO 2019	COMPET ENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 8.422.563,14		----- -	----- -	----- ---
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	108.941,71	76.165,40	76.165,40
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6027224,93	6.030.958,56	6.000.578,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.125.601,90	6.096.089,26	6.065.218,40
di cui				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		76.165,40	76.165,40	76.165,40
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		188.557,51	188.557,51	188.557,51
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	10.564,74	11.034,70	11.525,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.232.789,96	785.000,00	785.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	732.789,96 0,00	285.000,00 0,00	285.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E$		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

- 3) di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016,, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- 4) di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,5 % delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a 35.000,00 (meno dello 4,5% della spesa di personale) il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2018 (allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
- 6) di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
 - studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
al fine di operare risparmi rispetto agli anni precedenti;
- 7) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai

sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

- 8) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
- 9) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale:

- presenti n. 9;
- voti favorevoli n. 5 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
- voti contrari n. 3 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo “Movimento5stelle.it”);
- astenuti n. 1 (Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”),

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla gestione finanziaria 2018 con il bilancio di previsione 2018-2020 regolarmente approvato ai sensi art. 151 e 162 del TUEL.

Allegati:

- A) bilancio;
- B) limiti incarichi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente
